

AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI Milano 6
02/10/2014
N.ro. 26545
Serie 1T
Esatti € 245,00

N. 61051 di repertorio N. 24756 di raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di ottobre
alle ore tredici e trenta

1 ottobre 2014 ore 13.30

Via Calvi n. 29, perché richiesto.

Avanti a me dr. Enrico Lainati notaio residente in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile, è personalmente comparso il signor:

- **LUCCARDINI Mauro**, nato a Milano il giorno 21 febbraio 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di Vice Presidente del consiglio direttivo della associazione denominata

"**DIANOVA ONLUS**",

con sede in Garbagnate Milanese, Viale Forlanini n. 121, codice fiscale 97033640158,

della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della detta associazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO


1. Adeguamento dello statuto sociale a seguito delle indicazioni avanzate dalla Prefettura di Milano.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Luccardini Mauro il quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata mediante avviso affisso in tutte le sedi della associazione il giorno 20 settembre 2014 e spedito per lettera semplice come previsto dall'art. 9 dello statuto;
- che del consiglio direttivo oltre ad esso Presidente sono presenti i consiglieri Puppo Pierangelo e Bagnaschi Massimo collegati in televideoconferenza a mezzo Skype e Ombretta Garavaglia;
- che del Collegio dei Revisori è presente il Rag. Carlo Bonsello, assenti giustificati gli altri;
- che sono presenti n. 35 soci sui totali n. 45 (quarantacinque), come da separato elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita a deliberare sul citato ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente riferisce che l'assemblea tenutasi lo scorso 30 aprile 2014 ed avente ad oggetto l'assunzione delle modifiche statutarie come segnalate dalla Prefettura di Milano deve considerarsi invalida in quanto per mero errore materiale si è ritenuto che fosse presente in assemblea il quorum deliberativo necessario ai fini della valida assunzione di detta deliberazione. Tuttavia si è accertato che ai fini delle modifiche



statutarie è necessaria la presenza in assemblea di almeno i tre quarti degli associati e non della maggioranza più uno degli associati. Per tale motivo l'odierna assemblea è chiamata a deliberare sul medesimo ordine del giorno della precedente assemblea che era mancante del necessario quorum deliberativo.

Esponde pertanto i motivi per i quali si rende necessario al fine di ottenere il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica, adeguare lo statuto sociale alle prescrizioni richieste dalla Prefettura di Milano. In particolare precisa che è necessario integrare: (i) l'art. 6 dello statuto sociale relativo al patrimonio sociale al fine di meglio precisarlo e al fine di suddividerlo nelle categorie "disponibile" e "indisponibile"; (ii) l'art. 17 dello statuto relativo ai revisori, prevedendo che tutti i relativi componenti siano dotati delle necessarie competenze professionali come previste dal Decreto Legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992.

Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti, rappresentanti circa il 77,7 per cento degli associati

DELIBERA

1) - di integrare gli art. 6 e 17 dello statuto sociale come richiesto dalla Prefettura di Milano al fine di ottenere il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica, nei seguenti nuovi articoli che di seguito si trascrivono:

"ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione pari ad € 100.000 che può essere incrementato, oltre che dai soci, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale e anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

L'associazione persegue i propri fini utilizzando:

- a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;
- b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire all'associazione a qualsiasi titolo, purchè non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;
- c) i contributi dei soci non destinati ad incrementi patrimoniali nonchè quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi dell'associazione;
- d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti all'associazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste

dallo statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dall'associazione stessa.

Il consiglio di amministrazione dell'associazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio dell'associazione stessa.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6, dell'art.10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita dell'associazione stessa, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dell'associazione dovrà essere impiegato esclusivamente per il funzionamento dell'associazione e per la realizzazione dei suoi scopi.";

"ARTICOLO 17

La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento dell'associazione è esercitata da un Collegio dei Revisori dei Conti che ne riferisce con una propria relazione di controllo all'annuale assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'assemblea, rimane, in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre revisori, con idonea capacità professionale tutti iscritti nel registro dei Revisori dei Contabili istituito dal Decreto Legislativo n. 88 del 27.01.1992.

I Revisori ed i loro parenti entro il terzo grado e i loro affini entro il secondo grado, nonché le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, non potranno beneficiare di cessioni di beni né di prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Qualora venga a cessare o decadere anche solo un membro del Collegio, il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dall'avvenuta cessazione dovrà convocare l'assemblea ordinaria dei soci per nominare un nuovo revisore che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio dei Revisori.";

2) - di delegare il signor Mauro Luccardini oppure il signor Pierangelo Puppo, ad apportare al presente atto, con firma libera e disgiunta, quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste.



Il comparente mi consegna il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alle modificazioni sopra deliberate, testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore quattordici.

Di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia e con mezzo meccanico a sensi di legge su due fogli per quattro pagine non complete, ho dato lettura al signor comparente il quale da me richiesto lo approva e con me notaio si sottoscrive alle ore quattordici.



F.TO: Mauro LUCCARDINI

F.TO: ENRICO LAINATI - NOTAIO

ALLEGATO "A" AL
N. 61051 DI REP.
N. 96756 DI RACC.

ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS ASSAMBLEA STRAORDINARIA DEL 01/10/2014

Cognome	Nome	Presenti	Presenti via Skipe	Assenti
Bagneschi	Massimo		x	o
Barnato	Micaela Lorenza	x		
Blanchi	Marzia	x		
Bisca Cardoso	Rui Manuel		x	
Brundu	Davide			x
Calvo Solano	Maria Belén	x		
Carrino	Giovanni	x		
Cecarelli	Federica	x		
Cechetti	Sara		x	o
Cicci	Roberto	x		
Cocco	Gianpiero		x	
Comito	Mariano			x
Contristano	Vincenzo			x
Crapitti	Michele	x		
Di Rezza	Rosario		x	
Espa	Mario		x	
Faggianelli	Antonio		x	
Faggion	Mauro	x		
Ferrara	Alberto	x		
Franceschi	Antonio			x
Franceschi	Luca			x
Garavaglia	Ombretta	x		
Giobbe	Pasquale		x	
Landi	Pasquale		x	
Lippi	Roberto		x	
Uzarra	Mary Cristina			x
Luccardini	Mauro	x		
Medi	Giovanni			x
Nazzari	Angelo Enrico	x		
Ortiz Preciado	Maria Teresa		x	○

Paggi	Fulvia	x		
Pastoris	Indira	x		
Perez Carrero	Ascension			x
Pozzoli	Michela Barbara	x		
Puppo	Pierangelo		x	
Pusceddu	Giulia		x	
Rafel Herrero	Monserrat			x
Rossignoli	Lorenzo	x		
Salaris	Daniela		x	
Santori	Elio		x	
Scherillo	Sera			x
Siraoes Perez	Milagros	x		
Sterlichio	Bruno		x	
Torresani	Vladimiro	x		
Vedana	Letizia	x		

Totale Soci N. 45
 Soci Presenti Fisicamente N. 19
 Soci Presenti via Skipe N. 16
 Soci Assenti N. 10



ALLEGATO "B" N. 61051 DI REP. N. 24756 DI RACC.

S T A T U T O

ARTICOLO 1

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 la Associazione

"DIANOVA ONLUS"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 10 lett. i) del D.lgs 460/97 è fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2

L'Associazione, apolitica, apartitica, senza nessuna discriminazione religiosa, esclusa qualsiasi finalità di lucro, ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di assistenza sociale, socio-sanitaria, mediante:

la contribuzione allo sviluppo sociale, attraverso l'istituzione di strutture o centri per lo svolgimento di programmi terapeutici, e di intervento, destinati a soggetti anche minorenni con problematiche di uso, abuso o dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e/o alcoliche, anche con patologie correlate o in situazione di disagio sociale, interagendo con altre istituzioni sia pubbliche che private operanti nel settore.

La partecipazione a favore di persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, alla creazione di attività: artigianali, artistiche, culturali e sportive di formazione professionale e lavorativa per il loro reinserimento sociale.


La contribuzione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche nel campo delle dipendenze da sostanze psicoattive o altre forme di dipendenza che possano provocare disagi e delle problematiche socio sanitarie in generale, attraverso la collaborazione con il mondo universitario e della ricerca, l'informazione e la prevenzione in ogni ambito sui disagi sociali anche attraverso l'utilizzo di materiale informativo da offrire durante le campagne di sensibilizzazione.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha sede in Garbagnate Milanese (Milano) Viale Forlanini n. 121.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi



secondarie, filiali, uffici o distaccamenti la cui apertura o chiusura non implicherà pertanto la modifica dello Statuto purchè nel territorio italiano.

ARTICOLO 4

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5

L'Associazione ha soci, Soci Sostenitori e Soci Ordinari.

Sono soci le persone fisiche o giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda e che verseranno una quota annua stabilita dal Consiglio. Sono Soci Sostenitori coloro che versano una quota annua stabilita dal Consiglio.

Sono Soci Ordinari coloro che versano una quota annua stabilita dal consiglio e che partecipano alla gestione delle attività associative.

La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata e anche per l'anno solare successivo se il versamento viene eseguito dopo il 1° novembre.

Il Consiglio Direttivo, stabilisce annualmente le quote annue con delibera assunta entro il mese di ottobre, che dovrà essere ratificata dall' assemblea.

L'attività svolta dai soci è da intendersi a carattere puramente di volontariato.

I soci non hanno diritto a nessuna retribuzione o compenso, ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo, per l'attività prestata se non ottenere il rimborso delle spese vive sostenute che dovranno essere dettagliatamente documentate e rendicontate. I soci ed i loro parenti entro il terzo grado e i loro affini entro il secondo grado, nonché le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, non potranno beneficiare di cessioni di beni né di prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Per i soci che si dedicano a tempo pieno all'attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà stipulare contratti di lavoro per gli stessi, secondo le normative vigenti. L'entità economica dei contratti di lavoro non potrà comunque essere superiore al venti per cento dei salari e degli stipendi previsti dai contratti collettivi di lavoro per medesime qualifiche, ed il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 6 lettera e) del Decreto Legislativo n.460/97.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

Mancato versamento della quota associativa entro il 15 aprile di ciascun anno e, quando è ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, per riscontrato comportamento contrario alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo;

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo

con una maggioranza dei tre quarti dei presenti. Il provvedimento dovrà essere comunicato e motivato per iscritto al socio mediante lettera raccomandata ed avrà decorrenza da tale data.

Il provvedimento di esclusione, o recesso, non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

I soci esclusi potranno opporsi, entro 30 giorni, per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.

Per ciò che concerne l'ammissione o l'estromissione dei soci il Regolamento Interno, che dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria potrà determinare ulteriori termini senza che ciò comporti modifiche allo statuto del quale diventerà parte integrante.

Lo status di socio di qualsiasi categoria non è trasmissibile a terzi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto stesso.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


Ogni socio maggiore di età di qualsiasi categoria ha diritto ad esprimere un voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria dell'associazione.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione pari ad € 100.000 che può essere incrementato, oltre che dai soci, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale e anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

L'associazione persegue i propri fini utilizzando:

- a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;
- b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire all'associazione a qualsiasi titolo, purchè non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;
- c) i contributi dei soci non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi dell'associazione;
- d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti all'associazione e non destinati ad incremento del patrimonio;



e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dall'associazione stessa.

Il consiglio di amministrazione dell'associazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio dell'associazione stessa.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6, dell'art.10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita dell'associazione stessa, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dell'associazione dovrà essere impiegato esclusivamente per il funzionamento dell'associazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari e Sostenitori ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione avviene mediante lettera e affissione presso la sede sociale dell'avviso scritto di convocazione con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla prima convocazione unitamente alla comunicazione scritta e ciascun associato mediante lettera raccomandata anche a mano, fax od e-mail in subordine al fatto che il socio abbia indicato il suo indirizzo di posta elettronica e sia consenziente al fatto che le convocazioni gli vengano comunicate mediante tale mezzo.

L'avviso di convocazione deve contenere i punti posti all'ordine del giorno nonché l'indicazione delle date, ora e luogo per la prima e la seconda convocazione.

All'Assemblea ordinaria delibera in merito a :

- a) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio

- Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale ed il bilancio preventivo;
 - c) la ratifica dei nuovi soci ammessi dal Consiglio Direttivo;
 - d) la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti e del relativo Presidente dei Revisori;
 - e) riammissione soci estromessi;
 - f) l'approvazione del Regolamento Interno e le sue modifiche;
 - g) altri argomenti che siano sottoposti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, mediante affissione in tutte le sedi dell'associazione dell'avviso di convocazione con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla prima convocazione, unitamente alla comunicazione scritta a ciascun associato a mezzo di lettera ordinaria inviata a mezzo del servizio postale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere i punti posti all'ordine del giorno nonché l'indicazione delle date, ora e luogo.

All'Assemblea straordinaria devono essere sottoposti:

- a) la modifica dello Statuto Sociale;
- b) lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

ARTICOLO 10

L'assemblea deve essere inoltre convocata entro 30 giorni quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.

ARTICOLO 11

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione sia ordinaria che straordinaria occorre la presenza in proprio della maggioranza dei soci. Non è previsto il voto per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di



almeno tre quarti degli associati.

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal segretario. L'Associazione dovrà mettere a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta copia del verbale.

Nelle Assemblee straordinarie le funzioni di segretario dovranno essere svolte da un Notaio.

E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, partecipare alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

ARTICOLO 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra le persone validamente iscritte al libro soci.

I consiglieri durano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio del terzo anno di mandato, e possono essere riconfermati per ulteriori due mandati. L'attività svolta dai consiglieri per la loro funzione istituzionale è da intendersi a carattere puramente di volontario, gli stessi non avranno diritto ad alcuna retribuzione o compenso per questa carica. Potranno ottenere il rimborso per le spese vive sostenute che dovranno essere dettagliatamente documentate e rendicontate.

I consiglieri ed i loro parenti entro il terzo grado e i loro affini entro il secondo grado, nonché le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, non potranno beneficiare di cessioni di beni né di prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Nel caso in cui un consigliere cessi o decada dalla carica prima della scadenza, esso è sostituito con altra persona nominata dal Consiglio stesso che durerà in carica fino alla prossima all'Assemblea dei soci. Ove decada oltre la metà dei membri, il Presidente, anche se dimissionario, provvederà entro 15 giorni a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 13

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione compresa la facoltà di delegare in tutto o in parte i propri poteri.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

ARTICOLO 15

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale.

In caso di assenza del Presidente o di suo impedimento accertato dal Consiglio Direttivo le funzioni del Presidente sono attribuite al Vice presidente.

ARTICOLO 16

Il consiglio è convocato dal Presidente, mediante invito spedito via telefax o telegramma, email, al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Revisore almeno cinque giorni prima della data prestabilita e contenere l'ordine del giorno, l'ora , la data ed il luogo.

Sono altresì valide le riunioni che non sono state convocate ma alle quali partecipano tutti i Consiglieri e almeno un Revisore.

Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei consiglieri in carica ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il consiglio è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o in loro assenza da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri eletti ancorché non intervenuti. Delle riunioni viene redatto un verbale da trascrivere nel libro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 17

La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento dell'associazione è esercitata da un Collegio dei Revisori dei Conti che ne riferisce con una propria relazione di controllo all'annuale assemblea dei soci.



Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'assemblea, rimane, in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre revisori, con idonea capacità professionale tutti iscritti nel registro dei Revisori dei Contabili istituito dal Decreto Legislativo n. 88 del 27.01.1992.

I Revisori ed i loro parenti entro il terzo grado e i loro affini entro il secondo grado, nonché le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, non potranno beneficiare di cessioni di beni né di prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Qualora venga a cessare o decadere anche solo un membro del Collegio, il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dall'avvenuta cessazione dovrà convocare l'assemblea ordinaria dei soci per nominare un nuovo revisore che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 18

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun anno il Consiglio Direttivo provvede alla formazione del bilancio ed alla redazione della relazione sulla gestione. Tali documenti così predisposti sono sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti con la predisposizione della relazione di controllo. Il Bilancio con la Relazione del Consiglio Direttivo e la Relazione di controllo del Collegio dei Revisori deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione.

Qualora dal bilancio di esercizio risultassero degli utili o degli avanzi di gestione l'Assemblea dei Soci dovrà destinare tali importi per la realizzazione delle attività istituzionali citate nell'art. 2 del presente Statuto e di quelle ad esse direttamente collegate.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché le riserve o il capitale non potranno venire distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge o siano a di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 19

L'Associazione si estingue per le cause e secondo le modalità indicate dal Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio risultante a quella data dovrà essere devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma

190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla norme del Codice Civile ed alle leggi in materia.

F.TO: MAURO LUCCARDINI

F.TO: ENRICO LAINATI - NOTAIO

Copia in conformità dell'originale.
Milano, 02 ottobre 2014.

